



Prot.:598/21/fncf/fta

Roma, 28 aprile 2021

Spett.le  
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
[ministro.affariesteri@cert.esteri.it](mailto:ministro.affariesteri@cert.esteri.it)

Spett.le  
Ministero dell'Interno  
[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

Spett.le  
Ministero della Giustizia  
[capo.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:capo.gabinetto@giustiziacert.it)

Spett.le  
Ministero della Difesa  
[udc@postacert.difesa.it](mailto:udc@postacert.difesa.it)

Spett.le  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
[mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

Spett.le  
Ministero dello Sviluppo Economico  
[segreteria.ministro@mise.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mise.gov.it)

Spett.le  
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
[urp@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:urp@pec.politicheagricole.gov.it)  
[ministro.caposegreteria@politicheagricole.it](mailto:ministro.caposegreteria@politicheagricole.it)

Spett.le  
Ministero della Transizione Ecologica  
[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

Spett.le  
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)  
[segreteria.ministro@mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mit.gov.it)



Spett.le  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
[gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

Spett.le  
Ministero dell'Istruzione  
[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Spett.le  
Ministero dell'Università e della Ricerca  
[segreteria.ministro@miur.it](mailto:segreteria.ministro@miur.it)  
[dgfis@postacert.istruzione.it](mailto:dgfis@postacert.istruzione.it)

Spett.le  
Ministero della Cultura  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Spett.le  
Ministero della Salute  
[dgrups@postacert.sanita.it](mailto:dgrups@postacert.sanita.it)  
[segreteriaministro@sanita.it](mailto:segreteriaministro@sanita.it)

Spett.le  
Ministro per i Rapporti con il Parlamento  
[rapportiparlamento.segrecapodip@governo.it](mailto:rapportiparlamento.segrecapodip@governo.it)  
[rapportiparlamento@mailbox.governo.it](mailto:rapportiparlamento@mailbox.governo.it)

Spett.le  
Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale  
[segreteriaministrocolao@governo.it](mailto:segreteriaministrocolao@governo.it)

Spett.le  
Ministro per la Pubblica Amministrazione  
[gabinettoministropa@pec.governo.it](mailto:gabinettoministropa@pec.governo.it)  
[protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

Spett.le  
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie  
[affariregionali@pec.governo.it](mailto:affariregionali@pec.governo.it)



Spett.le  
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale  
[gabinetto.coesione@pec.governo.it](mailto:gabinetto.coesione@pec.governo.it)

Spett.le  
Ministro per le Politiche giovanili  
[ministropolgiovani.sport@pec.governo.it](mailto:ministropolgiovani.sport@pec.governo.it)

Spett.le  
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia  
[segredipfamiglia@pec.governo.it](mailto:segredipfamiglia@pec.governo.it)  
[pariopportunita@mailbox.governo.it](mailto:pariopportunita@mailbox.governo.it)

Spett.le  
Ministro per le Disabilità  
[ufficio.disabilita@governo.it](mailto:ufficio.disabilita@governo.it)

A tutte le Regioni  
Loro Sedi

A tutte le Province  
Loro Sedi

**OGGETTO: Riscontro nota ONB prot. 29500 del 17.02.2021 - Illustrazione competenze dei Chimici professionisti in ambito ambientale.**

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, a seguito della missiva prot. n. 29500/2021 del 17 febbraio 2021 diffusa dall'Ordine Nazionale dei Biologi, si vede costretta a trattare nuovamente la tematica delle diverse competenze dei chimici e dei biologi in ambito ambientale, non senza premettere che giammai si è inteso ledere e si è lesa il ruolo di professioni diverse da quelle del chimico nello specifico campo, essendoci limitati a salvaguardare, tutelare e valorizzare le competenze del chimico nel rispetto della vigente normativa. Pertanto, le affermazioni dell'Ordine Nazionale dei Biologi contenute nelle citate missive risultano quantomeno discutibili e richiedono i seguenti chiarimenti.

Le disposizioni dell'art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396, richiamate dall'Ordine Nazionale dei Biologi, non fanno altro che confermare la **competenza dei biologi limitatamente alla materia biologica**, appunto, senza incidere e poter incidere in alcun modo sulle competenze di altri professionisti in ambito ambientale.



Tale invasione di competenze professionali non può certamente rinvenirsi nel Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 22.7.1993 n. 362, che costituisce un mero *“Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi”*.

L'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, proprio per come richiamato dall'Ordine Nazionale dei Biologi, specifica, anche in tale sede regolamentare, che **formano oggetto delle prestazioni professionali dei biologi le attività di analisi e controllo dal punto di vista biologico** dei parametri ambientali.

Ciò è quanto emerge dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 345 del 21 luglio 1995, laddove conferma che *“anche il primo comma del censurato art. 3 pone a chiare lettere **la linea che demarca la professione del biologo da quella riservata ad altri professionisti** che esercitino attività simili o anche affini a quelle biologiche: essa **è data dal «punto di vista biologico»** che contrassegna l'attività professionale del biologo, ovvero dal fatto che essa è svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo alla utilità o alla dannosità che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di determinate sostanze organiche o inorganiche.”*

Sul punto si sottolinea che, come emerge sempre dalla stessa decisione della Suprema Corte, l'art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 non *“comporta una assoluta e generale esclusività delle prestazioni da parte degli stessi biologi, potendosi configurare limitati settori di attività mista e logicamente interdisciplinare”* e neppure è *“da ritenere meramente esemplificativa nel senso che gli iscritti all'albo possono liberamente esercitare attività simili a quelle indicate dal primo comma del più volte citato art. 3. Infatti, le ulteriori attività professionali esercitabili dai biologi sono quelle consentite a norma di «leggi o di regolamenti». In altri termini **l'art. 3, ultimo comma, non consente alcun ampliamento della attività professionale del biologo, se non sulla base di una fonte normativa primaria o quantomeno secondaria.** Il che equivale ad introdurre, coerentemente ad una esigenza di certezza di professionalità specifica, il principio di tipicità nel senso, appunto, che **solo le attività specificamente consentite da una fonte normativa, come già detto primaria o secondaria, possono essere esercitate dagli iscritti all'albo.**”*

Risulta, pertanto, **evidente che al biologo iscritto all'albo siano da attribuirsi le attività di analisi, campionamento, controllo, esame e prelievo di natura biologica ed effettuate dal punto di vista biologico.**

Diversamente, l'art. 16 del Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842 prevede espressamente che **le analisi, gli incarichi e le perizie in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati soltanto ai chimici iscritti all'albo.**

Così come l'art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 prevede letteralmente che, *“restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa”*, **formano oggetto dell'attività professionale dei chimici iscritti all'albo**, in particolare, attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: **analisi chimiche** (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali **di**



qualsiasi provenienza, rilascio delle relative certificazioni, classificazioni, pareri, giudizi o validazioni; verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro; consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata.

L'esclusiva competenza professionale dei chimici iscritti all'albo ad eseguire le menzionate attività di analisi chimiche e ad esse connesse è **indiscutibile** nella misura in cui non vengano disposizioni normative che attribuiscono ad altri professionisti le medesime prestazioni. Pertanto, già solo per tale motivo, risulta infondata ogni deduzione dell'Ordine Nazionale dei Biologi rispetto all'art. 16 del Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842.

Sul punto si ricorda che anche l'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 - richiamato dall'Ordine Nazionale dei Biologi con riferimento all'art. 31 - precisa, al comma 2, che le norme contenute nel regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Si deve, pertanto, concludere che, **in assenza di espresse disposizioni, primarie o secondarie, che attribuiscono ad altri professionisti tali prestazioni, sono da ritenersi di esclusiva competenza professionale dei chimici iscritti all'albo le attività di analisi, campionamento, controllo, esame e prelievo nella materia della chimica pura o applicata, con qualunque metodo effettuate e a qualunque scopo destinate.**

Ciò sia nel settore dei rifiuti che in qualsiasi altro ambiente di vita e di lavoro, come confermato dalle stesse sentenze del Giudice amministrativo richiamate dall'Ordine Nazionale dei Biologi, laddove statuiscano solo che i biologi sono legittimati ad utilizzare il "*metodo chimico*" o a svolgere attività "*concernenti il settore chimico*", ma non riconoscono - non potendo - attribuzioni a tali professionisti nella citata materia.

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, sulla base di tali presupposti, conferma la posizione assunta - in quanto non ha affatto lo scopo di determinare posizioni monopolistiche di categoria - e resta a disposizione per ogni confronto costruttivo in un tavolo congiunto con l'Ordine Nazionale dei Biologi, senza coinvolgere e tediare ulteriormente enti terzi per questioni che rientrano nelle specifiche funzioni ordinistiche.

Distinti saluti.

Il Presidente  
\*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

\*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"